



PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 2: Trasformazione green e transizione ad un modello di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alle risorse rinnovabili e alle economie circolari

Obiettivo Specifico: 2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

Azione 2.6.1: Finanziamento di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare

Bando

“Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare”

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. ... del .../.../...

1. Finalità e obiettivi

1. In attuazione dell'Obiettivo Specifico 2.6 "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)"- Azione 2.6.1 "Finanziamento di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare ad uno circolare" del PR FESR Liguria 2021-2027, il presente bando intende supportare, con aiuti in regime De Minimis, le micro, le piccole e le medie imprese, nella realizzazione, all'interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare.
2. Il presente bando, in particolare, è finalizzato alla realizzazione di interventi diretti a:
 - razionalizzare l'uso delle materie prime sostituendo materiali non rinnovabili con materiali rinnovabili, riciclati, riciclati permanenti, biodegradabili e compostabili;
 - valorizzare i sottoprodotti industriali e la loro re-immissione nella catena del valore, sostenendo le attività di recupero rifiuti e le imprese che utilizzano materie prime seconde, anche attraverso iniziative di simbiosi industriale;
 - migliorare l'efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione o fare in modo che questi siano gestiti come sottoprodotti;
 - permettere più agevolmente il disassemblamento delle diverse componenti di un prodotto in relazione anche alle tipologie di materiali impiegati, favorendone dunque il recupero, il trattamento e la riciclabilità;
 - allungare la vita del prodotto stesso, promuovendo pratiche di ecodesign sostenibile dei prodotti, realizzando prodotti e componenti con un maggior indice di riparabilità e manutenzione, al fine di consentire la sostituzione delle parti tecnologicamente obsolete/danneggiate o per permettere un reimpiego del prodotto, anche a seguito di eventuale manutenzione.
3. Il risultato atteso dagli interventi è quello di contribuire a raggiungere l'obiettivo, definito dal Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027, consistente nell'aumento della quantità di rifiuti usati come materie prime con un valore di incremento, al 2029, pari a 15.000 tonnellate all'anno.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente bando si applicano le definizioni reperibili dal Servizio Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS)¹ dal Manuale generale sul Life Cycle Assessment disponibile sulla Piattaforma Europea del Life Cycle Assessment² e dalla piattaforma EU Taxonomy Navigator predisposta dalla Commissione Europea³. Limitatamente al concetto di "bioeconomia" si applica la definizione indicata nel documento redatto dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) "Bioeconomia: una nuova strategia per un'Italia sostenibile (2019)"⁴.

Economia circolare: modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile con il riciclo. Così si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi dell'economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema "estrarre, produrre, utilizzare e gettare". Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

Materie prime critiche: materiali che combinano un'elevata importanza economica per l'Unione

¹ <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html>

² <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAILED-GUIDANCE-12March2010-ISBN-fin-v1.0-EN.pdf>

³ <https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/>

⁴ <https://cnbbsv.palazzochigi.it/it/>

Europea con un elevato rischio associato al loro approvvigionamento. L'Unione Europea effettua un costante aggiornamento delle materie prime identificate come critiche.

Materie prime secondarie: materiali riciclati che possono essere utilizzati nei processi produttivi al posto delle materie prime vergini o accanto ad esse.

Obsolescenza programmata: Non esiste una definizione generale del termine "obsolescenza programmata". Il termine può essere usato in modo interscambiabile e può riferirsi sia all'obsolescenza del prodotto che a quella della tecnologia e si riferisce alla produzione intenzionale di beni e servizi con una vita economica breve, che stimola i consumatori a ripetere gli acquisti in un periodo di tempo più breve, o semplicemente troppo frequentemente. La Commissione europea definisce l'obsolescenza programmata come una politica commerciale che prevede la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, in modo che diventi obsoleto o non funzionale dopo un certo periodo di tempo.

Ecodesign: La direttiva sulla progettazione ecocompatibile del 2009 stabilisce le regole dell'UE per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti connessi all'energia, come gli elettrodomestici, attraverso la progettazione ecocompatibile. Stabilisce requisiti minimi obbligatori per l'efficienza energetica di questi prodotti, contribuendo a migliorare la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente. La Direttiva sull'etichettatura energetica del 2010 integra i requisiti per la progettazione ecocompatibile con requisiti obbligatori di etichettatura.

Bioeconomia: La bioeconomia italiana abbraccia tutti i principali settori della produzione primaria, quali agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura, i settori della trasformazione delle risorse biologiche, quali l'industria dell'alimentazione e delle bevande, l'industria della lavorazione del legno, della pasta di carta e della carta, le bioraffinerie e alcune delle industrie chimiche - cosmetiche biotecnologiche -, energetiche, ma anche di quelle marine e marittime.

Life Cycle Assessment o Life Cycle Analysis (LCA): La valutazione del ciclo di vita (LCA) è un metodo strutturato, completo e standardizzato a livello internazionale tramite standard ISO. Quantifica tutte le emissioni e le risorse consumate e i relativi impatti sull'ambiente e sulla salute e i problemi di esaurimento delle risorse associati a qualsiasi bene o servizio ("prodotti"). La valutazione del ciclo di vita prende in considerazione l'intero ciclo di vita di un prodotto: dall'estrazione delle risorse, attraverso la produzione, l'uso e il riciclo, fino allo smaltimento dei rifiuti residui. In modo critico, gli studi LCA contribuiscono a evitare di risolvere un problema ambientale creandone altri: questo "spostamento degli oneri" non è auspicabile in quanto consiste nel ridurre l'impatto ambientale in un punto del ciclo di vita, per poi aumentarlo in un altro punto. Pertanto, il LCA aiuta a evitare, ad esempio, di causare problemi legati ai rifiuti migliorando le tecnologie di produzione, di aumentare l'uso del suolo o le piogge acide riducendo i gas serra o di aumentare le emissioni in un paese riducendole in un altro. La valutazione del ciclo di vita è quindi uno strumento di supporto alle decisioni importanti che è complementare ad altri metodi, ugualmente necessari per contribuire a rendere il consumo e la produzione effettivamente più sostenibili.

Tassonomia UE: sistema di classificazione che aiuta le aziende e gli investitori a identificare le attività economiche "ambientalmente sostenibili" per prendere decisioni di investimento sostenibili. Le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale sono descritte come quelle che "contribuiscono in modo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi climatici e ambientali dell'UE, senza danneggiare in modo significativo nessuno di questi obiettivi e rispettando alcune garanzie minime". La Tassonomia delle attività economiche che contribuiscono alla transizione verso un'economia circolare è stata adottata dalla Commissione Europea il 23.06.2023⁵;

⁵ (C(2023) 3851 final ANNEX 2)

3. Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata che presentano i seguenti requisiti:
 - **essere** regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
 - **non trovarsi** in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D. Lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - **non essere destinatarie** di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
 - **non presentare le caratteristiche** di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651 e ss.mm.ii;
 - **esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007**. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007, si fa riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa in cui si realizza l'intervento;
2. Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
3. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
 - i soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
 - i soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;
 - i Soggetti in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
4. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda, o in qualità di impresa singola o associata.
5. L'impresa che abbia già presentato domanda a valere sui precedenti bandi 1 (DGR n. 627 del 29/06/2023) e 2 (DGR n. 850 del 08/09/2023) finanziati sull'Azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021-2027 non potrà presentare domanda sul presente bando ad eccezione del caso in cui la domanda sia stata respinta per motivi di inaccogliibilità/inammissibilità.

4. Localizzazione

1. I progetti devono essere realizzati in unità locali ubicate sul territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA competente e nella piena disponibilità dell'impresa. L'unità locale dev'essere disponibile prima del momento dell'erogazione del contributo/finanziamento.

5. Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti interventi da realizzarsi in ambito industriale, manifatturiero e della bioeconomia, ovvero il recupero e la valorizzazione degli scarti organici dei processi di produzione e/o dei rifiuti in linea con quanto previsto dalla Strategia Europea e dalla Strategia Nazionale sulla Bioeconomia:

- a) INTERVENTI SUL CICLO PRODUTTIVO DEI PRODOTTI interno all'impresa proponente attraverso azioni finalizzate a – a titolo indicativo:

Razionalizzazione nell'uso delle materie prime:

1. Sostituzione di materie prime con materiali che siano rinnovabili, riciclati, permanenti biodegradabili e/o compostabili,
2. Riduzione dell'utilizzo di materie prime "critiche";
3. Riduzione del packaging, tramite l'utilizzo di imballaggi più leggeri, realizzati con materiali riciclati o riciclabili, il prolungamento della vita utile degli imballaggi ed il miglioramento della loro riciclabilità (ad esempio mediante l'utilizzo di imballaggi monomateriale) o l'acquisizione di sistemi di stoccaggio e distribuzione di prodotti sfusi (ad esempio in ambito commerciale);

Valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti industriali e la loro re- immissione nella catena del valore:

4. Iniziative di simbiosi industriale e utilizzo delle piattaforme digitali di scambio di prodotti e sottoprodotti;
5. Progetti di aggregazione tra imprese o di filiera per il recupero e lo scambio di sottoprodotti;
6. Operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, finalizzate a far sì che un rifiuto cessi di essere considerato tale e possa essere riutilizzato in coerenza con l'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 ed i regolamenti e decreti sulla disciplina "end of waste" ad oggi emanati⁶ (ad esempio in ambito edile per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione);

Miglioramento nell'efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione:

7. Riduzione del consumo di materie prime o di energia necessarie alle lavorazioni tramite, ad esempio, l'acquisizione di macchinari tecnologicamente più avanzati ed efficienti;
8. Introduzione di sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
9. Dematerializzazione dei processi produttivi;
10. Riciclo e recupero di materie prime secondarie anche in ottica di aumento della produttività dell'efficacia e del livello di competenza tecnologica dell'attività;
11. Creazione di nuove linee di prodotto da rifiuti e/o da scarti produttivi;
12. Processi di innovazione nelle soluzioni, nei materiali e nei modelli commerciali circolari;

Disassemblamento delle diverse componenti di un prodotto favorendone il recupero, il trattamento e la riciclabilità:

13. Progetti di disassemblamento delle materie prime e dei prodotti;
14. Attività di demanifattura, rimanifattura o riuso per recupero funzionale dei beni;

Allungamento della vita del prodotto:

15. Recupero dei prodotti dopo l'uso ai fini della rigenerazione/riparazione utili alla loro reimmissione sul mercato anche attraverso lo sviluppo di servizi di manutenzione e riparazione ed eventuale

⁶ 1) Regolamento UE n. 333/2011- rottami metallici
2) Regolamento UE n. 1179/2012 - rottami vetrosi
3) Regolamento UE n. 715/2013 - rottami di rame
4) Regolamento UE n. 1009/2019 - prodotti fertilizzanti
5) D.M. n. 22/2013 - CSS
6) D.M. n. 69/2018 - conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto)
7) D.M. n. 62/2019 - prodotti assorbenti per la persona (PAP)
8) D.M. n. 78/2020 - gomma da pneumatici fuori uso (PFU)
9) D.M. n. 188/2020 - carta e cartone
10) in iter - rifiuti inerti non pericolosi da spazzamento stradale
11) D.M. n. 152/2022 - rifiuti inerti da costruzione e demolizione

- creazione di network e centri di riparazione e fornitura di manuali di riparazione per i consumatori;
16. Raccolta, cernita, riutilizzo, preparazione ai fini del riutilizzo e riciclaggio di prodotti usati e componenti disassemblate - quali, ad esempio, prodotti tessili, apparecchiature elettroniche, batterie o altre componenti elettroniche ecc.;
 17. Soluzioni organizzative, tecnologiche, di progettazione e di ecodesign che contrastino l'obsolescenza programmata e allunghino la vita dei prodotti tramite la produzione con approccio modulare, l'aumento della riparabilità il disassemblamento e autoassemblaggio dei prodotti (ad es. l'utilizzo di batterie e altri componenti del prodotto facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzatura specifica) e l'utilizzo di materiali rinnovabili, riciclati, biocompatibili e compostabili

b) INTERVENTI IMMATERIALI che rivestono carattere preparatorio e/o complementare ad azioni di economia circolare che l'impresa ha intenzione di realizzare o che sono già state realizzate dall'impresa e, in particolare:

1. Life Cycle Analysis focalizzata espressamente su un prodotto o servizio collegato all'azione di economia circolare;
2. Bilancio degli impatti ambientali dell'intervento comprensivo di mitigazioni e compensazioni focalizzato espressamente su un prodotto o servizio collegato all'azione di economia circolare;
3. Valutazione di circolarità dell'azienda (diagnosi + azioni di miglioramento, diversificazione aziendale e miglioramento dei processi produttivi aziendali);
4. Life Cycle Costing (LCC) ovvero il calcolo del costo economico dell'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio collegato all'azione di economia circolare di interesse dell'impresa;
5. Informazioni ai consumatori volte a migliorare la conoscenza dei risultati di circolarità effettivamente ottenuti dall'impresa e la performance di circolarità, durabilità e riparabilità dei prodotti (ad es. etichette, passaporto digitale dei prodotti tessili ecc.);
6. Acquisizione di servizi finalizzati alla certificazione di processo e di prodotto direttamente collegati all'azione di economia circolare che l'impresa ha realizzato (quali, ad esempio, Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, Ecolabel ecc.);
7. Definizione di un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri normativi secondo cui i rifiuti cessano la loro qualifica di rifiuto consentendone il riutilizzo come materia prima seconda e che includa i controlli da parte di un verificatore esterno indipendente in coerenza con i regolamenti e decreti sulla disciplina "end of waste" ad oggi emanati ⁷;

I progetti possono:

- **Prevedere solo interventi a valere sul punto a)** "INTERVENTI SUL CICLO PRODUTTIVO DEI PRODOTTI" **a condizione che l'impresa abbia già realizzato una LCA o un bilancio degli impatti ambientali coerente e funzionale rispetto all'intervento che si intende realizzare.** Nel caso in cui l'impresa abbia partecipato al precedente bando 3 finanziato sull'Azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021-2027 (DGR n. 59 del 25/01/2024) **sarà sufficiente che l'impresa abbia ottenuto il contributo per la realizzazione delle suddette analisi** (LCA o un bilancio degli impatti ambientali).

o

⁷ 1) Regolamento UE n. 333/2011- rottami metallici
 2) Regolamento UE n. 1179/2012 - rottami vetrosi
 3) Regolamento UE n. 715/2013 - rottami di rame
 4) Regolamento UE n. 1009/2019 - prodotti fertilizzanti
 5) D.M. n. 22/2013 - CSS
 6) D.M. n. 69/2018 - conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto)
 7) D.M. n. 62/2019 - prodotti assorbenti per la persona (PAP)
 8) D.M. n. 78/2020 - gomma da pneumatici fuori uso (PFU)
 9) D.M. n. 188/2020 - carta e cartone
 10) in iter - rifiuti inerti non pericolosi da spazzamento stradale
 11) D.M. n. 152/2022 - rifiuti inerti da costruzione e demolizione

- **Prevedere solo interventi a valere sul punto b)** “INTERVENTI IMMATERIALI”. In tal caso, laddove non sia ancora stata realizzata una LCA o bilancio degli impatti ambientali coerenti con l'azione di economia circolare di interesse dell'impresa, **è obbligatorio realizzare le attività di cui al punto b)1 o, alternativamente, b)2. Nel caso in cui l'impresa abbia partecipato al precedente bando 3** finanziato sull'Azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021-2027 (DGR n. 59 del 25/01/2024) **sarà sufficiente che l'impresa abbia ottenuto il contributo per la realizzazione delle suddette analisi** (LCA o un bilancio degli impatti ambientali).
- o
- **Prevedere interventi sia sul punto a) sia sul punto b)** “INTERVENTI SUL CICLO PRODUTTIVO DEI PRODOTTI” **sia sul punto b)** “INTERVENTI IMMATERIALI”. Anche in questo caso, laddove non sia ancora stata realizzata una LCA o bilancio degli impatti ambientali coerenti con l'azione di economia circolare di interesse dell'impresa, **è obbligatorio realizzare le attività di cui al punto b)1 o, alternativamente, b)2. Nel caso in cui l'impresa abbia partecipato al precedente bando 3** finanziato sull'Azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021-2027 (DGR n. 59 del 25/01/2024) **sarà sufficiente che l'impresa abbia ottenuto il contributo per la realizzazione delle suddette analisi** (LCA o un bilancio degli impatti ambientali).

c) I progetti:

- Devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento termine entro cui deve essere prodotta la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute;
- Devono essere realizzati nell'ambito della sede operativa ubicata sul territorio ligure; a tale sede devono afferire tutte le spese richieste ad agevolazione;
- Devono avere un costo ammissibile compreso tra **25.000 euro e 350.000 euro**;
- Possono essere già avviati al momento della presentazione della domanda, purché non siano già conclusi. Sono ammissibili gli interventi avviati a far data dal **1 luglio 2023**.
- La data di conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.
- Se avviati **dopo** la presentazione della domanda, l'avvio del progetto dovrà avvenire entro **30 giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- **Non devono prevedere interventi obbligatori** (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia di gestione dei rifiuti, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e necessari a conformarsi a norme già in vigore.

d) **Non sono ammissibili** progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii. per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii. gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

- ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

6. Spese ammissibili

1. Saranno ammissibili le sole spese, al netto di IVA e di qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Le spese dovranno essere strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi del bando e rientranti nelle tipologie di spesa ammissibile che includono le seguenti voci:
 - a) opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
 - b) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature; sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari ad euro 500,00;
 - c) prestazioni consulenziali;
 - d) acquisto di software, brevetti, licenze, know-how, strettamente inerenti allo scopo;
 - e) costi indiretti dell'operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dall'ente per spese generali.
2. Le fatture dovranno essere intestate al beneficiario e riportare nell'oggetto la dicitura "spesa cofinanziata con le risorse del PR FESR Liguria 2021-2027 – Azione 2.6.1";
3. Le fatture dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (C.U.P.).
L'obbligo di cui sopra non si applica alle fatture emesse prima dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP) e che, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, possano ritenersi ammissibili anteriormente alla presentazione della domanda. Rimane fermo, in tali casi, che i beneficiari dovranno garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento.
4. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con modalità idonee a garantire la tracciabilità della spesa. Non potranno essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.
5. Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti. Vigge cioè il principio di cassa.
6. L'acquisto di beni usati è condizionato al rilascio di:
 - una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
 - una perizia asseverata effettuata da professionista regolarmente iscritto all'albo, attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

7. Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le spese rispetto alle quali il beneficiario abbia già fruito di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "De Minimis";
 - le spese effettuate e/o fatturate da società - comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;

7. Intensità e forma dell'agevolazione

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 3.072.000,00, così suddivisi:
 - 1.536.000 euro per lo strumento finanziario;
 - 1.474.560 euro per i contributi a fondo perduto;
 - 61.440 euro per l'abbattimento dei costi di garanzia.
2. La Regione Liguria si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive.
3. L'incentivazione può coprire fino all'100% delle spese ritenute ammissibili e risulta così determinata:

Dimensione dell'impresa	Finanziamento a tasso agevolato rispetto alle spese ammissibili (%)	Contributo a fondo perduto rispetto alle spese ammissibili (%)
Micro Piccola Media Impresa	50%	50%

Il calcolo dell'agevolazione viene effettuato a partire dall'abbuono sulla commissione di garanzia. Ad esaurimento di uno dei due stanziamenti per ciascuna forma di agevolazione (prestito rimborsabile o contributo a fondo perduto), l'incentivazione potrà riguardare solo l'altra forma, nella rispettiva percentuale prevista.

L'agevolazione comprende anche un contributo per la riduzione dei costi delle fidejussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti abilitati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e ss.mm.ii., prestate a garanzia della restituzione del prestito.

La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente al 4% dell'importo dell'operazione finanziaria su cui insiste la garanzia e, comunque, non può superare il costo sostenuto dall'impresa per ottenere la garanzia. La quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell'operazione finanziaria, nella misura dello 0,5% annuo del corrispondente importo, entro il massimale previsto

4. Ai sensi del Regolamento UE della Commissione n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 "De Minimis" l'importo massimo del contributo che un'impresa autonoma o impresa unica può ricevere nell'ambito del regime "De Minimis" è pari a € 300.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari.
Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Tuttavia, ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa

- sezione dedicata al “de minimis” sul sistema “Bandi on line” di cui al paragrafo 9.
5. Per la parte di finanziamento mediante prestito a tasso agevolato e per la quota di abbattimento della garanzia, la quantificazione del valore dell'aiuto concesso avviene attraverso “l'Equivalente Sovvenzione Lordo” (ESL). Tale valore deve essere considerato nel calcolo della soglia del regime di aiuto “De Minimis”. Per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione dell'aiuto coincide con l'importo concesso.
 6. Il tasso di interesse applicato al prestito agevolato è pari a 1,5%.
 7. L'ESL ricavata per il finanziamento sommata al contributo a fondo perduto, determina il valore dell'aiuto richiesto che deve essere considerato per il calcolo del regime di aiuto “De Minimis”. Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto richiesto sia superiore alla soglia, verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto. La rendicontazione dovrà riferirsi comunque all'intero investimento ammesso.
 8. La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da Fi.L.S.E. S.p.a. a suo insindacabile giudizio.
 9. I prestiti agevolati vengono erogati da FI.L.S.E. S.p.a. secondo le modalità di cui all'art. 13). Tale finanziamento sarà rimborsato con rate semestrali posticipate, da pagarsi entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, ed avrà la durata fino a 8 anni, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento pari al massimo a 12 mesi. La prima rata di preammortamento o ammortamento è dovuta alla prima scadenza utile, decorsi almeno tre mesi dalla data di erogazione.
 10. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, FI.L.S.E. S.p.A. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo la propria accettazione a ricevere il contributo parziale. In caso di mancata accettazione, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla successiva domanda ammissibile secondo l'ordinamento delle domande.

8. Cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato o siano concessi a titolo di un regolamento “De Minimis”. Gli aiuti, di cui al presente bando, sono cumulabili con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa.

9. Domanda di contributo con presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
2. La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal **21/06/2024**.
3. I progetti potranno essere presentati **dal 27/06/2024 al 26/07/2024** dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30.
4. Si precisa che l'help desk del sistema “Bandi on line” è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
5. Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. S.p.A. avverranno

tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

10. Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "Bandi on line":
 - Anagrafica;
 - Descrizione dell'impresa;
 - Relazione tecnico economica illustrativa dell'intervento proposto, comprensiva di cronoprogramma che contenga un paragrafo descrittivo degli strumenti di Life Cycle Analysis che verranno utilizzati oppure il bilancio degli impatti ambientali dell'azione comprensivo di mitigazioni e compensazioni: nella fase iniziale di presentazione della domanda è richiesto di illustrare l'impostazione della metodologia che verrà utilizzata (Life Cycle Assessment o anche solo la descrizione del bilancio degli impatti ambientali) con specifico riferimento all'azione di economia circolare direttamente collegata all'intervento finanziato. È auspicabile che tale relazione venga redatta in coerenza con il quadro di monitoraggio riveduto per l'economia circolare di cui alla Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni n. 306 del 15 maggio 2023;
 - Dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa secondo il modello disponibile sul sistema "Bandi on line", nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle relative misure predisposte per l'individuazione delle attività sospette;
 - Copia dei preventivi relativi alle spese di cui al paragrafo 6 punto 1;
 - Scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni di cui al paragrafo 6 punto 1 lettera c).
2. Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base al giorno di presentazione. L'ordine delle domande presentate nella medesima giornata, ammissibili a seguito delle fasi istruttorie di cui al punto 11 del presente paragrafo, è stabilito applicando i criteri premiali di cui al punto 11.3.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le regolarizzazioni per mero errore materiale;
4. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'intervento presentato;
5. Non sono in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso;
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'intervento proposto per l'ottenimento dell'agevolazione;
7. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal

- ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;
8. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
 9. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
 10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - l'ammissibilità formale della domanda;
 - il merito del progetto proposto a finanziamento.

11.1 Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

1. I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto. In questa prima fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:
 - a) Il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) La completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
 - c) I requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo ai potenziali beneficiari (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc.);
 - d) La coerenza con il Piano d'Azione per l'Economia Circolare approvato dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 2021 e, se pertinente, la coerenza con la Strategia Europea sulla Bioeconomia;
 - e) La coerenza con la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare e, se pertinente, la coerenza con la Strategia Nazionale sulla Bioeconomia;
 - f) La coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - g) La coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale;
 - h) La coerenza con le strategie settoriali regionali;
 - i) La coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti;
 - j) La presentazione di una relazione illustrativa dell'intervento attraverso strumenti di Life Cycle Analysis che tengano conto degli impatti generati lungo tutto l'intero ciclo di vita del prodotto, ad esempio il Life Cycle Assessment (LCA) oppure il bilancio degli impatti ambientali dell'intervento comprensivo di mitigazioni e compensazioni così come indicato al paragrafo 10.
2. Solo le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti.

11.2 Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

1. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo “qualitativo” e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione a finanziamento.
2. Ai fini della valutazione del merito del progetto proposto, FIL.SE S.p.A. potrà avvalersi del supporto di un apposito Comitato Tecnico;
3. Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande che a seguito della valutazione effettuata in base ai criteri di cui alla seguente tabella, avranno conseguito un punteggio minimo pari a 20 su un massimo di 46.

N.		CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
Qualità tecnica dell'operazione, in riferimento alla proposta, in termini	1	Metodologia/tecnologia delle procedure di attuazione dell'intervento (coerenza con gli obiettivi dell'azienda e coerenza con la finalità del bando)	Nulla		0
			Bassa		3
			Media		6
			Alta		10
	2	Capacità di riuso/recupero delle materie	SI	NO	10
	3	Riduzione della produzione di rifiuti o incremento dell'utilizzo di sottoprodotti e del riciclaggio e recupero di rifiuti	SI	NO	10
	4	Promozione di pratiche di ecodesign sostenibile dei prodotti con realizzazione di prodotti e componenti con maggior indice di riparabilità e manutenzione	SI	NO	6
	5	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto	Nulla		0
			Bassa		3
			Media		6
Alta			10		

11.3 Criteri premiali

1. Ai fini dell'ordinamento sono applicati i seguenti criteri premiali che l'impresa dovrà compilare in fase di presentazione della domanda. FI.L.S.E. S.p.A. potrà richiedere documentazione a supporto della veridicità di quanto dichiarato in merito ai criteri sotto esposti.
2. Tali criteri saranno applicati, in particolare, per consentire l'ordinamento delle domande pervenute nella giornata di esaurimento dei fondi. A seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità al progetto con l'investimento ammesso di importo più elevato:

N	CRITERI DI PREMIALITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Analisi dell'efficacia dell'operazione in relazione al costo	Rapporto tra il costo dell'investimento e riduzione dei rifiuti interessati dall'investimento in kg/anno (confronto tra le aziende ex equo)	Impresa il cui costo di riduzione/kg è più basso	3

	dell'investimento (se disponibile)		Impresa che ha effettuato l'analisi	1
			Analisi non disponibile	0
2	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del contributo	Data di avvio del progetto a partire dalla concessione del contributo	Avvio entro 30 gg	0
			Già avviato	1
3	Progetti di filiera o di aggregazione di impresa		SI/NO	1/0
4	Progetto funzionale all'ottenimento di una etichettatura attestante la sostenibilità ambientale o il recupero di materia (ad es. Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, Ecolabel...)		SI/NO	1/0
5	Sinergia dell'intervento con i programmi Interreg ⁸ e Life (sviluppando partenariati a livello interregionale con altre regioni dell'UE)		SI/NO	1/0
6	Possesso da parte dell'impresa richiedente o di tutte le imprese partner dell'aggregazione del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)		SI/NO	3/0
7	Maggior riduzione della produzione di rifiuti o incremento dell'utilizzo di sottoprodotti e del riciclaggio e recupero di rifiuti (se disponibile e da valutare solo in caso di interventi materiali)	Produzione di materiali a fine vita ⁹ (mfv) Kg/ora, sottratta la quantità dei sottoprodotti o materie prime seconde (mps) utilizzate nella produzione calcolata secondo la seguente formula: (nella formula "1" indica i valori pre investimento, mentre "2" indica i valori post investimento) $x = \frac{mfv2 - mps2 \left(\frac{kg}{ora} \right)}{mfv1 - mps1 (kg/ora)}$	X ≤ 0,3	5
			0,3 < X ≤ 0,6	3
			0,6 < X < 1	1
			X = 1 o dato non disponibile	0
8	Localizzazione dell'intervento nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalle CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	L'impresa richiedente/tutte le imprese partner dell'aggregazione opera/operano, con riferimento alle unità produttive dove si realizza l'intervento, nelle aree della Regione Liguria comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	SI/NO	1/0

12. Variazioni

1. Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

⁸ Alcuni esempi di complementarietà con i fondi Interreg possono essere individuati nell'ambito del progetto SINERGIE avviato dal Dipartimento della Coesione e per il SUD durante il quale sono stati identificati alcuni progetti faro della programmazione 2014-2020 che, a titolo non esaustivo, potrebbero rappresentare buone pratiche per la realizzazione di interventi legati all'economia circolare. In particolare i progetti che sono stati valutati maggiormente coerenti con il bando sono: [CIRCE2020](#), [ALPBIOECO](#) e [INNOMED-UP](#). Per quanto riguarda, invece, la programmazione 2021-2027 un progetto che ha raccolto storie di successo di economia circolare è [SMART CIRCUIT](#).

2. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), **pena la revoca dell'agevolazione concessa**.
3. Previa richiesta a F.I.L.S.E. S.p.A., potranno essere autorizzate eventuali rimodulazioni delle spese che non alterino la coerenza del progetto ammesso ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto;
4. Non potranno essere richieste più di due rimodulazioni.

13. Erogazione e Rendicontazione

1. L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando è subordinata alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale (vedi paragrafo 4).
2. Il beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione del prestito in un'unica soluzione a titolo di anticipazione, entro 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione. La richiesta, da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, deve essere corredata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, che sarà svincolata alla conclusione dell'intervento.

2.1 Erogazione acconto

Il beneficiario può richiedere un acconto, nella misura del 40% del solo contributo a fondo perduto al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% dell'investimento ammesso. La richiesta di erogazione dell'acconto dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi online" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

2.2 Erogazione del saldo

L'erogazione del saldo solo contributo a fondo perduto avviene ad ultimazione dell'intervento. La richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

3. Le garanzie reali e/o le fidejussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche ai fini della erogazione del prestito stesso
4. Alla richiesta di saldo devono inoltre essere allegate:
 - una relazione tecnico-economica sull'intervento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti. Tale relazione dovrà includere i risultati dell'applicazione della metodologia LCA o anche solo la valutazione degli impatti ambientali positivi e negativi contestualizzata all'azione di economia circolare che verrà realizzata in futuro o già realizzata.
5. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).
6. F.I.L.S.E. S.p.a. provvederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto entro il 60° giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa di spesa, previa

verifica della rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione finale del progetto.

7. L'agevolazione sarà erogata previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC). Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva, non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, F.I.L.S.E. S.p.A. può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo corrisposto direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità.
8. L'erogazione è condizionata alla verifica positiva delle informazioni relative alla clausola Deggendorf.

14. Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo al beneficiario di:

- a) richiedere l'erogazione del prestito in un'unica soluzione in via anticipata entro 20 giorni dal decreto di concessione;
- b) chiedere autorizzazione preventiva a F.I.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento approvato;
- c) fornire a F.I.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio-economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- d) dare comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- e) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- f) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- g) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
- h) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- i) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- j) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
- k) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'intervento ammesso, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it);
- l) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP salvo quanto previsto nel paragrafo 6 punto 3.
- m) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;

- n) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la FI.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.
- o) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
- p) aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto della normativa antiriciclaggio

15.Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:
 - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b) il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
 - c) il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
 - d) il beneficiario non abbia eseguito l'intervento in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - e) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. S.p.A. le spese dell'intervento;
 - f) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'intervento;
 - g) vi sia rinuncia da parte del beneficiario;
 - h) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
2. Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
3. Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

16.Controlli e Monitoraggi

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi finanziati, nonché la loro conformità al progetto finanziato.
2. FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà un monitoraggio intermedio e uno finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

17.Sanzioni

1. Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei requisiti richiesti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316ter c.p.

18.Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, F.I.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

19. Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

1. Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal (vedi anche paragrafo 2).
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
 2. adattamento ai cambiamenti climatici;
 3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
 e sono state integrate anche con:
 7. energia;
 8. paesaggio e beni culturali;
 9. elettromagnetismo;
 10. rumore;
 11. popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
4. Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma

- 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
 6. **Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 2.6.1. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.**

20. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato B)
2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Paragrafo 20 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 — 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 — 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare", nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare".

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per

le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060

Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- F.I.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di F.I.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
- Finalità del trattamento,
 - Categorie di dati personali trattati,
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)



**ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
NELL'AMBITO DELL' AZIONE 2.6.1 DEL P.R. F.E.S.R. 2021 – 2027**

Atto aggiuntivo per la gestione del IV BANDO

(CUP: G38B23000110009)

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata FI.L.S.E., rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C (2022) 7329 del 10 ottobre 2022, ha approvato Programma Regionale Liguria FESR 2021 – 2027 della Regione Liguria per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*" per la Regione Liguria in Italia;
- nell'ambito della Priorità 2, l'Obiettivo Specifico (OS) 2.6 "*Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse*" ricomprende l'azione 2.6.1 "*Finanziamento di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*";
- la Giunta regionale con deliberazione n. 627 del 29/06/2023 ha:
 - costituito un "*Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare*", operante attraverso uno strumento finanziario di prestiti a tasso agevolato combinato, a norma dell'articolo 58 comma 5) del Regolamento (UE) 2021/1060, con sovvenzioni in forma di contributo a fondo perduto e in forma di contributo per l'abbattimento dei costi di garanzia, nell'ambito dell'Azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021 -2027;
 - individuato, quale organismo attuatore del fondo, FI.L.S.E. S.p.A. presso cui il predetto fondo è stato costituito con una dotazione iniziale di risorse finanziarie di € 4.072.000,00;

- impegnato la somma complessiva di € 4.072.000,00 a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria assegnata al fondo;
- approvato ai sensi dell'art. 59 comma 5 del Regolamento (UE) 2021/1060 lo schema di Accordo di Finanziamento, poi siglato in data 02/08/2023, che contiene gli elementi di cui all'Allegato X del Regolamento stesso;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. ____ del __/__/____ ha approvato il IV Bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" e ha stabilito di implementare il *"Fondo per il sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione delle attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare"* con una dotazione aggiuntiva di risorse finanziarie pari a 3.072.000,00, impegnando tale somma in favore di F.I.L.S.E. a titolo di trasferimento della dotazione aggiuntiva assegnata al fondo;
- per quanto sopra, si rende necessario procedere a regolamentare i rapporti tra le parti per l'attuazione dello strumento finanziario e degli interventi di sostegno combinati di cui al IV Bando, mediante il presente Atto aggiuntivo all' Accordo di finanziamento, ai sensi dell'art 59 comma 5 del REG (UE) 2021/1060;
- per quanto non espressamente citato nel presente accordo, si rinvia alla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - al Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per l'attuazione dello strumento finanziario nell'ambito dell'Azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 approvato con DGR n. 267 del 29/06/2023 e sottoscritto in data 02/08/2023.

2. OGGETTO

1. Regione Liguria provvede al versamento a F.I.L.S.E. di risorse finanziarie aggiuntive assegnate al Fondo, per l'importo complessivo di euro 3.072.000,00, così distinto:
 - € 1.536.000,00, corrispondente alla dotazione del prestito agevolato;
 - € 1.474.560,00, corrispondente alla dotazione del contributo a fondo perduto;

- € 61.440,00, corrispondente alla dotazione contributo per l'abbattimento dei costi di garanzia

3. PIANO AZIENDALE

1. FI.L.S.E. si impegna a seguire la strategia di investimento e la politica degli investimenti indicate nel piano aziendale di cui all'allegato A del presente atto.

4. COSTI E COMMISSIONI DI GESTIONE

1. Per le attività di attuazione del Fondo conseguenti all'implementazione delle risorse destinate al IV Bando viene riconosciuto a FI.L.S.E. un corrispettivo corrispondente ai costi e alle commissioni di gestione, il cui valore complessivo è presuntivamente stimato, in relazione al numero di domande finanziate ipotizzato in n. 26 in **€ 209.296,68**.

Il corrispettivo complessivamente riconosciuto a FI.L.S.E. per le prestazioni previste dal presente Accordo è determinato come segue:

1. STRUMENTO FINANZIARIO PRESTITI

- a) una remunerazione di base stimata nella somma di **€ 42.307,12** a copertura dei costi diretti e indiretti per le attività di gestione delle risorse del fondo, le attività di informazione alle imprese e di collaborazione con i soggetti incaricati di svolgere le attività promozionali, reporting, istruttoria delle domande non ammesse e **di eventuali costi esterni da riconoscere a titolo di rimborso per attività strumentali all'incarico relativa alle attività**.
- b) una remunerazione di performance determinata in relazione agli interventi finanziati, quantificata in complessivi **€ 83.069,55** così distinta:
 - € 1.236,664 per ciascun prestito concesso (stimate in n. 26 pratiche);
 - € 282,516 per ciascun prestito erogato (stimate in n. 26 pratiche);
 - € 186,2003 a pratica per l'attività di monitoraggio e controllo dei finanziamenti (stimate in n. 26 pratiche per 9 anni).

L'importo massimo riconoscibile del corrispettivo relativo allo strumento finanziario prestiti non può comunque superare i massimali definiti dall'art. 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Gli importi spettanti a FI.L.S.E. per l'attuazione dello strumento finanziario sono riconosciuti al netto di eventuali oneri per l'IVA, il cui importo non è imputabile a carico dei costi di gestione e delle commissioni riconosciuti ai soggetti attuatori degli strumenti finanziari cofinanziati dal FESR.

2. SOVVENZIONE IN FORMA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A FI.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione della sovvenzione in forma di contributo a fondo perduto non ricomprese nella gestione dello strumento finanziario, in relazione al numero di domande finanziate ipotizzato in n. 26, un corrispettivo stimato in euro **83.920,01** (68.786,90 + IVA 11.968,75 se dovuta) così determinato:

- € 2.372,30, oltre IVA, se dovuta, per i costi di gestione del fondo;
 - € 724,91 oltre IVA, se dovuta, per ciascuna pratica erogata (stimate in n. 26 pratiche);
 - € 887,63, oltre IVA, se dovuta, per ciascuna pratica controllata (stimate in n. 13 pratiche);
 - € 9.827,75, oltre IVA, se dovuta, per spese generali;
 - € 1.000,00, oltre IVA, se dovuta, per spese legali eventuali;
 - € 25.200,00 oltre IVA, se dovuta, per il ricorso a Tecnici Specialistici
2. Il pagamento dei costi e commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione dello strumento finanziario.
- La copertura degli oneri di gestione nella fase successiva al periodo di ammissibilità del programma è assicurata prioritariamente dagli interessi e dagli altri proventi maturati sui versamenti.
- FI.L.S.E. si impegna comunque a garantire l'espletamento delle operazioni di gestione previste dal presente accordo qualunque sia il numero di operazioni da istruire, siano esse in quantità maggiore o minore rispetto al numero stimato, fermo restando il costo unitario offerto.
3. Sono riconosciute, le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
4. Il riconoscimento dei costi e commissioni di gestione come sopra determinati verrà effettuato annualmente, previo esame del documento di cui al successivo articolo 15 e successiva autorizzazione alla relativa fatturazione. Il pagamento dei corrispettivi spettanti verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, attraverso il rientro nel bilancio regionale delle somme spettanti, ai fini del riconoscimento dei compensi.

5. RINVIO ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO ORIGINARIO

Per la disciplina dei rapporti tra Regione Liguria e FI.L.S.E. SPA si rinvia, per quanto non previsto dal presente Atto aggiuntivo, all'Accordo di finanziamento approvato con DGR n. 267 del 29/06/2023 e sottoscritto in data 02/08/2023.

Per FI.L.S.E.		Per la Regione Liguria
		Dirigente del Settore Competitività

PROGRAMMA REGIONALE 2021-2027
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.)
AZIONE 2.6.1 IV Bando 2024
PIANO DI ATTIVITA'

1. PREMESSE

Il presente Piano di Attività definisce le attività in carico a F.I.L.S.E. S.p.A., quale organo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico secondo il modello "in house providing", per la gestione del fondo finalizzato a concorrere alla transizione verso un'economia circolare nell'ambito dell'Azione 2.6.1 "Finanziamento di interventi volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare" del POR FESR 2021 – 2027, IV Bando 2024

2. DEFINIZIONI

PR FESR 2021-2027 Az. 2.6.1. IV Bando

Fondo: indica il fondo oggetto del presente Piano, finalizzato al sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare.

Imprese: Soggetti di micro, piccola e media dimensione che svolgono attività economica aventi sede operativa localizzata nel territorio Ligure.

3. DOTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo, costituito con DGR 627/2023 con una dotazione iniziale di risorse finanziarie pari a euro 4.072.000,00 è implementato con una dotazione aggiuntiva pari a 3.072.000,00 così suddivisa:

- € 1.536.000,00 per prestiti rimborsabili;
- € 1.474.560,00 per contributi a fondo perduto;
- € 61.440,00 per contributo per l'abbattimento dei costi di garanzia.

4. TEMPISTICHE

I termini di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione saranno stabiliti da apposita Delibera di Giunta.

La conclusione del presente strumento finanziario è stata stabilita al 30/06/2033, fatto salvo il prolungamento derivante da eventi straordinari e non prevedibili previo accordo fra le parti.

5. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE e INFORMATIZZAZIONE

Le attività di Informazione e Comunicazione comprendono azioni di animazione economica attraverso incontri e riunioni, eventualmente, a distanza con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e con le imprese stesse di concerto con l'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Liguria.

Tramite il sito web istituzionale, l'indirizzo email infobandi e i numeri telefonici messi a disposizione da FI.L.S.E., le imprese interessate potranno ricevere informazioni sul bando e sulle modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

FI.L.S.E. in collaborazione con Liguria Digitale predisporrà template, schede e relativa modulistica propedeutiche alla presentazione delle domande sulla piattaforma di bandi on line.

6. POLITICA DEL FONDO – AMBITI DI INTERVENTO

Regione Liguria con la costituzione del presente fondo mira alla:

- Razionalizzazione nell'uso delle materie prime
- Valorizzazione dei sottoprodotti industriali e la loro re-immissione nella catena del valore
- Miglioramento nell'efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione
- Allungamento della vita del prodotto

In particolare l'intervento del Fondo si configura come aiuto alle Imprese erogato sotto forma di finanziamento a tasso agevolato, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 ("Regolamento de Minimis"). Lo strumento sarà combinato con la concessione di sovvenzioni in forma di contributi a fondo perduto e l'abbattimento del costo della garanzia sul finanziamento.

7. FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Il Fondo opererà mediante la concessione di prestiti rimborsabili a tasso agevolato, a fronte della realizzazione degli interventi sopra indicati.

È previsto l'abbattimento del costo della garanzia sui finanziamenti deliberati.

Gli interventi del fondo saranno combinati con la concessione di sovvenzioni in forma di contributi a fondo perduto.

Attraverso gli interventi del fondo si intende contribuire al perseguimento dell'Obiettivo dell'Azione in oggetto e dei risultati attesi.

8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il finanziamento ha una durata fino a 8 anni e sarà rimborsato con rate semestrali posticipate.

Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate è pari allo 1,5% annuo.

La domanda di accesso alle agevolazioni previste dal fondo viene presentata a FI.L.S.E. secondo le modalità previste dal bando attuativo dell'Azione in esame predisposto da Regione Liguria, contenente le condizioni e le modalità di accesso alle agevolazioni.

FILSE riceverà le domande di agevolazione sul finanziamento rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito www.filseonline.regione.liguria.it.

FILSE verifica che la domanda sia compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, firmata con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante del soggetto richiedente (formato PDF.p7m.) e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

L'attività istruttoria, effettuata sulla base delle modalità definite dagli avvisi pubblici, deve concludersi entro il termine massimo stabilito dal bando regionale, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

Le domande vengono selezionate in due fasi al fine di valutare l'ammissibilità formale della domanda e il merito del progetto proposto a finanziamento.

Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte alla valutazione di merito che viene effettuata sulla base dei criteri di selezione dell'azione in oggetto approvati dal Comitato di Sorveglianza, diretti a:

- razionalizzare l'uso delle materie prime sostituendo materiali non rinnovabili con materiali rinnovabili, riciclati, riciclati permanenti, biodegradabili e compostabili;
- valorizzare i sottoprodotti industriali e la loro re-immissione nella catena del valore, sostenendo le attività di recupero rifiuti e le imprese che utilizzano materie prime seconde, anche attraverso iniziative di simbiosi industriale;
- migliorare l'efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione o fare in modo che questi siano gestiti come sottoprodotti;
- permettere più agevolmente il disassemblamento delle diverse componenti di un prodotto in relazione anche alle tipologie di materiali impiegati, favorendone dunque il recupero, il trattamento e la riciclabilità;
- allungare la vita del prodotto stesso, promuovendo pratiche di ecodesign sostenibile dei prodotti, realizzando prodotti e componenti con un maggior indice di riparabilità e manutenzione, al fine di consentire la sostituzione delle parti tecnologicamente obsolete/danneggiate o per permettere un reimpiego del prodotto, anche a seguito di eventuale manutenzione

La valutazione di merito delle domande presentate prevede inoltre l'esame dei criteri di selezione dell'azione 2.6.1 IV Bando in virtù della combinazione delle agevolazioni previste dallo strumento con la concessione di sovvenzioni in forma di contributi a fondo perduto a valere sulla su indicata azione del PR FESR.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente ai soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Per le domande valutate positivamente, nel provvedimento di ammissione alle agevolazioni sarà tra l'altro evidenziato l'importo dell'agevolazione in termini di "de minimis".

9. GESTIONE DEL FONDO

L'attuazione degli interventi del Fondo (prestiti rimborsabili, contributi a fondo perduto e contributi per l'abbattimento dei costi della garanzia) comporta per il soggetto affidatario (FI.L.S.E. S.p.A.) l'espletamento delle attività di gestione del Fondo medesimo e, in particolare, i seguenti compiti:

1. collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di promozione, informazione e pubblicità del PR FESR, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
2. attività di informazione alle imprese;
3. trasmissione per via elettronica all'Autorità di Gestione, nei termini con essa concordati, salvo diverse indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, delle dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni;
4. predisposizione della modulistica per le imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dal Fondo e supporto all'informatizzazione delle modalità di accesso;
5. gestione del procedimento di selezione delle proposte e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai destinatari finali, attraverso le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute, decisione in merito alla concessione delle agevolazioni e comunicazione ai soggetti proponenti dei provvedimenti finali in esito all'istruttoria, da effettuare avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico;
6. perfezionamento dei contratti;
7. erogazione delle agevolazioni, secondo le modalità definite nelle disposizioni attuative.

FI.L.S.E. S.p.A. svolge l'attività di selezione e attuazione delle operazioni, in applicazione delle norme relative ai fondi SIE, delle disposizioni attuative della Regione e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati.

FI.L.S.E. inoltre:

8. assicura l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti all'art. 50 e all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;
 9. gestisce i procedimenti di revoca, decadenza, rideterminazione ecc. e di recupero delle somme indebitamente percepite dai destinatari finali;
 10. gestisce i contenziosi;
 11. comunica all'AdG le irregolarità, delle frodi o delle frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza;
 12. assicura la gestione amministrativa e contabile separata delle risorse del fondo;
 13. realizza gli adempimenti di competenza inerenti al monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni;
 14. effettua i controlli, attraverso verifiche amministrative sulle domande di agevolazione, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa e attraverso verifiche in loco, secondo le modalità individuate nel manuale dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO);
 15. mantiene distinte registrazioni per ognuna delle forme di sostegno per le finalità di report e per la dichiarazione delle spese ammissibili all'AdG;
 16. collabora con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di valutazione in itinere ed ex post degli interventi finanziati, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc;
 17. definisce di modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento codificato di procedure di selezione, gestione e controllo delle operazioni, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma Regionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG;
 18. garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
 19. garantisce, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata;
 20. su richiesta dell'AdG, fornisce ogni informazione necessaria per consentire all'AdG medesima l'espletamento delle proprie funzioni;
 21. fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2021 – 2027, in particolare all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea;
 22. svolge ogni altra attività connessa alla gestione degli strumenti finanziari del PR FESR 2021 - 2027.
- F.I.L.S.E. potrà avvalersi di eventuali esperti esterni relativamente agli aspetti tecnici e specialistici nell'ambito dell'effettuazione delle operazioni per le verifiche tecniche dei progetti.

10. GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO

Le risorse verranno utilizzate secondo quanto previsto dalle Modalità attuative del fondo che verranno approvate con apposita Delibera di Giunta Regionale.

FI.L.S.E. provvede a depositare le risorse finanziarie suindicate su conti separati dalle proprie attività e a gestirli con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere. FI.L.S.E. comunque terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.

FILSE provvede a gestire le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato o simili e operazioni finanziarie esenti da rischi. Le forme di gestione della liquidità consentiranno l'immediato smobilizzo in tempo utile per l'erogazione dei nuovi interventi. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria sono accreditati al fondo

11. RENDICONTAZIONE DEL FONDO

FI.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, FI.L.S.E. trasmette a Regione un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità precedente, contenente:

- a- un rendiconto contabile del Fondo, che illustri tutte le modalità di impiego del Fondo stesso, indichi l'ammontare dei movimenti, l'ammontare della dotazione in essere e l'indicazione e la descrizione dei proventi e delle perdite registrate nel corso dell'anno, nonché dei recuperi a seguito di revoca delle agevolazioni;
- b- un rendiconto generale delle attività di gestione compiute, contenente la relazione dettagliata delle attività svolte, l'elenco delle operazioni effettuate, in particolare, relativamente ai finanziamenti concessi:
 - il numero, l'importo, la durata dei finanziamenti concessi;
 - la denominazione delle imprese finanziate.
- c- un rendiconto delle spese di gestione sostenute
- d- un rendiconto dei costi relativamente all'attività di erogazione e di controllo dei contributi a fondo perduto.

12. PROPRIETA' DEL FONDO

Le risorse versate da Regione saranno gestite da FI.L.S.E., ma resteranno di proprietà pubblica.

Tali risorse vengono trasferite da FI.L.S.E. su uno o più conti correnti dedicati, denominati in qualità di Ente Gestore del Fondo.

13. LIQUIDAZIONE DEL FONDO E REIMPIEGO DELLE RISORSE

Al 31/12/2033 data di scadenza dell'accordo, sulla base delle operazioni svolte dal Fondo nel corso della sua esistenza, sono redatti un prospetto riepilogativo di tutta l'attività ed un bilancio, con l'indicazione dello stato di consistenza finale del Fondo. Le risorse del Fondo conferite inizialmente da FI.L.S.E., incrementate delle plusvalenze realizzate, ovvero ridotte delle perdite realizzate, dei costi di gestione, sono restituite da FI.L.S.E. a Regione.

Gli interessi e le altre plusvalenze sono portati ad incremento delle disponibilità del fondo, in conformità all'art. 60 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nell'ambito dello stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari della Regione Liguria conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità. Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE allo strumento finanziario, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sono utilizzate conformemente alle finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Gli eventuali importi recuperati, compresi gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzati conformemente 62, comma 1 e comma 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Qualora nel corso dell'operatività del fondo venga riscontrato un insufficiente utilizzo dello strumento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione della dotazione finanziaria assegnata, destinando la quota revocata a iniziative differenti nell'ambito dell'OT di riferimento e comunque in conformità con le disposizioni che regolano la gestione del programma.

14. MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai fini di una sana gestione finanziaria e come suggerito dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2021-2027, il modello di organizzazione previsto è articolato in una struttura dedicata alle attività di promozione e informazione del Fondo, una struttura dedicata al controllo delle iniziative ed una struttura dedicata alla gestione amministrativa del Fondo.

L'organizzazione sopra indicata è atta ad assicurare un modello organizzativo efficace e snello che garantisca il contenimento dei rischi connessi ai reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001.